

CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE PER LO SVOLGIMENTO DI TURNI DEA PRESSO LA SOC DI MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA DELL'ASL VCO (SEDI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA), DA PARTE DEL PERSONALE MEDICO DEL COQ CHE OPERA PRESSO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DI OMEGNA

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale VCO (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso, ivi domiciliato per la carica;

E

Il Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. (d'ora in poi ai fini della presente convenzione denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna Via Lungolago Buoizzi n. 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

Premesso che:

- con deliberazione dell'ASL VCO n. 255 del 4/05/2017 si è concordato il passaggio della gestione dell'attività del Punto di primo Intervento di Omegna al Centro Ortopedico di Quadrante;
- al punto 2 del disciplinare allegato a) alla deliberazione sopra citata è precisato che il Centro Ortopedico di Quadrante si impegna ad inserire progressivamente, presso il P.P.I. di Omegna dal 1° maggio 2017, ed entro il 31/10/2017, proprio personale medico con specializzazione in Medicina e Chirurgia d'urgenza o in disciplina equipollente alla stessa o inserito nell'organico della guardia attiva di medicina interna con formazione adeguata;
- rilevato che si è venuta evidenziando una difficoltà nella copertura di turni medici presso il DEA dei presidi di Domodossola e Verbania a seguito di carenza e turnover di personale medico presso la SOC di Medicina e Chirurgia dell'ASL VCO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -

Il Centro Ortopedico di Quadrante autorizza proprio personale medico, che opera presso il Punto di Primo Intervento di Omegna in attuazione della convenzione di cui alla deliberazione citata in premessa, ad effettuare turni DEA presso la SOC di Medicina e Chirurgia d'Urgenza dell'ASL VCO (sedi di Verbania e Domodossola).

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

Art. 2 -

L'attività di cui all'art. 1 sarà espletata in caso di necessità e su richiesta del Direttore della SOC di Medicina e Chirurgia d'Urgenza dell'ASL VCO per un numero stimato da 24 a 48 ore settimanali con turni di 6 o 12 ore.

Tale attività sarà organizzata in modo da non pregiudicare, comunque, la funzionalità del servizio di appartenenza dei professionisti del COQ.

Art. 3-

I turni di cui all'art. 2 dovranno essere richiesti dal Direttore della SOC di Medicina e Chirurgia d'Urgenza dell'ASL VCO al Direttore Sanitario del COQ che, verificato il rispetto e la garanzia di continuità del proprio servizio, provvederà ad autorizzare.

I sanitari interessati presteranno l'attività presso il DEA secondo le indicazioni del Direttore della SOC di Medicina e Chirurgia d'Urgenza dell'ASL VCO e quest'ultima si impegna inoltre, nell'assegnazione dei turni, al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66/2003 in materia di ore e di riposi, da valutarsi con il Direttore Sanitario del COQ.

Art. 4-

L'ASL VCO (attraverso il Direttore della SOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza) si impegna altresì a rendicontare mensilmente ed analiticamente al COQ i turni effettuati affinché il COQ emetta debita fatturazione. L'ASL VCO corrisponderà mensilmente al COQ €.450,00// lordi onnicomprensivi per ogni turno di 12 ore e, proporzionalmente, una cifra inferiore se i turni saranno di minore durata. I corrispettivi saranno pagati entro 60 gg. data ricevimento fattura.

Art. 5-


L'ASL VCO, attraverso gli aggiornamenti dei documenti relativi al DVR ed al DUVRI, adotterà le misure di prevenzione e protezione all'uopo individuate per la struttura e garantirà, per i consulenti, la copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo al COQ. La copertura dovrà dunque essere garantita dal COQ o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico.

Art. 6-

Il COQ, ai sensi dell'art. 11 e ss. Del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., utilizzerà i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il COQ assicura che il proprio personale garantisca la riservatezza sia dei dati che dei documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dell'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 7-

Il presente disciplinare decorre dal 1° dicembre 2017 e avrà scadenza il 31/12/2018.



In data 30 giugno 2018 le parti effettueranno congiuntamente una verifica dell'andamento dell'utilizzo della convenzione.

Il rapporto convenzionale potrà essere rinnovato per la prosecuzione della convenzione di cui trattasi, previo accordo scritto tra le parti.

Le parti si riservano la facoltà di modificare il presente accordo, o di revocarlo; nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 30 gg. prima a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 8-

Ogni eventuale controversia insorgente tra le parti, inerente la presente convenzione, verrà risolta in via esclusiva avanti il Foro del Tribunale di Verbania.

Art. 9-

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e contrattuali vigenti in materia.

ART. 10-

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE COQ
(Dr. Mauro Carducci)

IL DIRETTORE GENERALE ASL VCO
(Dr. Giovanni Caruso)

